

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Linee guida di settore e disposizioni particolari per le piccole imprese

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'art. 6, comma 9, della Legge 18 febbraio 1998 n.31;

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 23 novembre 2001 n.4;

ValendoCi delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art. 1

(Campo di applicazione)

1. Le piccole imprese e quelle artigiane, così come definite all'art. 3, comma 1, lettera l) della Legge 18 febbraio 1998 n. 31, sono classificate secondo il grado di rischio, in base ai criteri stabiliti nell'Allegato I del presente Decreto.

Art. 2

(Lavoratori stagionali)

1. Nella determinazione del numero di dipendenti al fine della classificazione delle imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera l) della Legge 18 febbraio 1998 n. 31, non va contabilizzata l'eventuale presenza di lavoratori stagionali ovvero le collaborazioni occasionali di durata inferiore ai sei mesi.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al Decreto 17 settembre 1999, n° 94 sulla informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori, in caso di impiego di lavoratori stagionali o di collaborazioni occasionali di durata inferiore ai sei mesi, il datore di lavoro deve, prima dell'avvio al lavoro, elaborare in forma scritta un documento, la cui copia deve essere consegnata al lavoratore e l'originale, controfirmato dal lavoratore per presa visione, deve essere conservato in azienda. Attraverso tale documento viene comunicata la valutazione del rischio e determinate le disposizioni di prevenzione. Tale documento deve contenere:

- a. la descrizione del processo di lavoro a cui sarà adibito il lavoratore, con l'identificazione delle modalità di esecuzione, l'ambiente nel quale opererà il lavoratore, le macchine e gli attrezzi che dovrà utilizzare;
- b. i rischi infortunistici e per la salute ai quali il lavoratore potrebbe essere esposto per situazioni d'emergenza;
- c. le prescrizioni operative che il lavoratore dovrà rispettare per evitare i rischi o ridurre la probabilità di accadimento;

- d. i dispositivi di protezione individuali di cui, se del caso, sarà dotato il lavoratore e, se necessarie, le modalità del loro uso;
- e. le disposizioni che il lavoratore dovrà seguire in previsione di situazioni di emergenza.

Art. 3

(Esenzioni)

1. Il datore di lavoro della piccola impresa e di quella artigiana, classificate a basso rischio, ha la facoltà di assumere personalmente la responsabilità del servizio di prevenzione e protezione in esenzione a quanto stabilisce il Decreto Reggenziale 17 settembre 1999, n° 95, all'art.1, comma1, sull'obbligo di effettuare uno specifico corso di formazione e all'art. 2, sull'obbligo di sostenere un esame abilitante nel caso non venga frequentato l'apposito corso di formazione, comunicando, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Decreto, tale decisione al Servizio di Igiene Ambientale.

Art. 4

(Disposizioni particolari)

1. Nelle aziende che abbiano fino a cinque dipendenti il datore di lavoro può assumere altresì gli incarichi previsti dal Titolo VI di cui alla Legge 18 febbraio 1998 n. 31.
2. Le imprese senza dipendenti non devono ottemperare dagli adempimenti previsti dalla Legge 18 febbraio 1998 n. 31, pur nell'obbligo del rispetto delle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 5

(Valutazione dei rischi e piano di sicurezza)

1. Il datore di lavoro della piccola impresa e di quella artigiana, classificate a basso rischio, in funzione di quanto previsto dall'art. 6 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31, assolve agli obblighi stabiliti dalla stessa legge:
 - a. inviando al Servizio di Igiene Ambientale la dichiarazione che la sua impresa non si trovi in nessuna delle condizioni previste nell'Allegato I al presente Decreto;
 - b. elaborando una relazione sintetica sulla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro dell'impresa, nei processi di lavoro, nelle macchine, impianti ed attrezzature, sulle prevedibili situazioni d'emergenza che si potrebbero determinare in relazione ai luoghi di lavoro e all'attività dell'azienda e sul programma di riduzione, ovvero di attenuazione di tali rischi. La relazione, datata e firmata dal datore di lavoro, deve essere aggiornata periodicamente in funzione delle modificazioni dei luoghi e dei processi di lavoro nonché dell'organizzazione del lavoro e tenuta in azienda a disposizione del Servizio di Igiene Ambientale.
2. Il datore di lavoro della piccola impresa e di quella artigiana che non si riconosce nella definizione di basso rischio di cui all'Allegato I del presente Decreto, in funzione di quanto previsto dall'art. 6 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31 assolve agli obblighi stabiliti dalla stessa legge:
 - a. applicando le linee guida di cui all'Allegato II del presente Decreto;

- b. elaborando la relazione sulla valutazione dei rischi e programmazione della prevenzione secondo la forma standard stabilita dall'Allegato III del presente Decreto, che deve essere aggiornata periodicamente in funzione delle modificazioni dei luoghi e dei processi di lavoro nonché dell'organizzazione del lavoro e conservata presso il luogo di lavoro, a disposizione del Servizio di Igiene Ambientale.

3. Le associazioni di categoria possono provvedere all'assistenza del datore di lavoro:

- a. della piccola impresa e di quella artigiana, classificate a basso rischio, per l'attuazione dei disposti di cui al comma 1 precedente, elaborando modelli standard di relazioni tecniche, con le relative istruzioni di compilazione;
- b. elaborando formulari standard del documento di cui all'art. 2, comma 2 del presente Decreto, per qualsiasi categoria di impresa;
- c. elaborando piani d'emergenza standard per la piccola impresa e quella artigiana classificate a basso rischio;
- d. predisponendo modelli standard dei singoli documenti previsti nell'Allegato III con le relative istruzioni di compilazione.

4. I modelli di documenti standard, di cui al comma precedente devono essere approvati preventivamente dal Servizio di Igiene Ambientale perché essi possano essere considerati conformi agli adempimenti della Legge 18 febbraio 1998 n. 31, fermo restando la verifica nel merito di quanto in essi dichiarato da ciascun datore di lavoro.

Art. 6

(Aggiornamento degli allegati)

1. Gli allegati al presente decreto vengono aggiornati periodicamente tramite Decreti Reggenziali, secondo necessità, in funzione delle risultanze dell'attività di sorveglianza e controllo svolta dal Servizio di Igiene Ambientale nei confronti della piccola impresa e di quella artigiana.

2. Il Servizio di Igiene Ambientale è tenuto a relazionare annualmente sulla sua attività alla Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale.

Art. 7

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non contemplato nel presente decreto si fa riferimento alla Legge 18 febbraio 1998, n° 31, sia per le violazioni che per le sanzioni

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entreranno in vigore il 1° giugno 2002.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 novembre 2001/1701 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Alberto Cecchetti - Gino Giovagnoli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Fiorenzo Stolfi

Allegato I

Elementi per la inclusione nella categoria di piccola impresa a basso rischio.

La piccola impresa, così come definita dall'art. 3, comma 1, lettera l) della Legge 18 febbraio 1998 n. 31, è considerata a basso rischio di infortuni e per la salute dei lavoratori, nei casi seguenti:

1. Limitazioni.

- Le scaffalature di immagazzinamento non devono essere più alte di mt. 4.
- Non devono essere utilizzati o depositati gas infiammabili e/o esplodenti.
- Non devono essere utilizzati o depositati prodotti petroliferi o loro derivati altamente infiammabili (ad esclusione dei normali impianti e depositi per il riscaldamento o la refrigerazione dei luoghi di lavoro).
- Non devono essere utilizzate o depositate sostanze esplodenti.
- Non devono essere utilizzate o depositate sostanze chimiche che reagiscano all'aria o al contatto con l'acqua producendo esalazioni pericolose o risultare corrosive al contatto.

1. Esclusione di alcune tipologie di attività.

- Attività di costruzioni edili in cantieri temporanei o mobili con il limite che verrà stabilito da apposito Decreto Reggenziale.
- Attività che comportino il lavorare a quote superiori a mt. 8 dal suolo.
- Attività che comportino il lavorare in scavi profondi più di mt. 4 dal livello del suolo o in sottosuolo.
- Attività che comportino l'uso di gru, carri ponte e comunque comportino il sollevamento e la traslazione di carichi sospesi pesanti superiori a kg. 300 e/o voluminosi superiori a mt. 2 nel lato più lungo.
- Attività che comportino il montaggio e lo smontaggio di prefabbricati pesanti o voluminosi che richiedano l'ausilio di strumenti meccanici di sollevamento o di traslazione.
- Attività che comportino l'uso di fiamme libere, ad esclusione dei normali impianti per la ristorazione.
- Attività di saldatura, che rientrino nel normale ciclo produttivo, con l'esclusione di quelle attività necessitate da interventi di manutenzione o altre cause episodiche.
- Attività galvaniche.
- Attività elettrolitiche.
- Attività di verniciatura a spruzzo.
- Attività siderurgiche e metallurgiche.
- Attività di pressofusione.
- Attività chimiche e farmaceutiche.
- Attività mediche, ambulatoriali, ospedaliere e di case di cura.
- Attività dei laboratori di analisi o di ricerca chimiche o biologiche.
- Attività di produzione, manipolazione, trasformazione ecc. di biomasse.
- Attività di conceria.
- Attività di frazionamento o di compressione dell'aria e di produzione di gas tecnici.
- Attività di deposito ed imbottigliamento di gas.
- Attività agricole che comportino l'allevamento degli animali.
- Attività veterinarie.
- Attività di trasformazione e lavorazione dei prodotti e derivati dell'allevamento animale (con esclusione del commercio di prodotti alimentari confezionati).
- Attività di macellazione di animali (con esclusione del commercio al dettaglio).
- Attività in relazione alla raccolta, l'immagazzinamento, il trattamento, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti.
- Attività feneratizie, cimiteriali ed assimilabili.
- Attività commerciali che possano comportare la presenza contemporanea di più di 50 persone in locali al coperto.

1. Esclusione della presenza di alcuni "rischi" fisici, chimici e biologici nei luoghi e nei processi di lavoro.

- Lavoro in ambienti confinati in pressione o depressione superiori rispettivamente a 0,5 ed 1.5 BAR.
- Lavoro in ambienti confinati che comporti l'esposizione a temperature superiori a 40°C o inferiori a 0°C per più di un'ora nella giornata lavorativa senza adeguati dispositivi di protezione individuali.
- Lavoro in ambienti confinati con umidità superiore all'80% o inferiore al 30% per più di un'ora nella giornata lavorativa.
- Lavoro in ambienti confinati che comporti l'esposizione a polveri.

- Lavoro che comporti l'esposizione a rumore o alle vibrazioni superiori ai limiti di rischio stabiliti dal Decreto 17 febbraio 1999 n.26.
- Lavoro che comporti l'uso o l'immagazzinamento di sostanze chimiche quali quelle elencate nell'allegato I della Legge 18 febbraio 1998 n.31.
- Lavoro che comporti l'esposizione ai fattori di rischio per la salute elencati nell'allegato II del Decreto 30 luglio 1999 n.89 sulla sorveglianza sanitaria (ad esclusione dei codici 72.00, attività che comportino l'uso dei videoterminali; cod. 73.00, attività che comportino la movimentazione manuale dei carichi; cod. 74.00, attività che comportino il movimento ripetitivo degli arti superiori).

Allegato II

Sezione I: Linee guida generali, non esaustive, per l'impostazione della valutazione dei rischi

- Conformemente a quanto dispone la Legge 18 febbraio 1998 n.31, la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i luoghi di lavoro ed i "terzi" che operano negli ambienti di lavoro dell'azienda o che sono utenti dei suoi servizi; deve riguardare anche i cantieri ove l'azienda figura come committente; deve riguardare anche l'impatto ambientale in relazione all'attività svolta dall'azienda stessa.
- Deve essere descritto analiticamente il processo di valutazione dei rischi ed i successivi processi di rivalutazione periodica.
- Devono essere dichiarati tutti i fattori di analisi alla base della valutazione dei rischi.
- Devono essere dichiarati i "criteri" tecnici di valutazione.
- Devono essere descritti analiticamente i processi di lavoro, il contenuto delle mansioni, i processi di produzione ecc. e valutati i relativi rischi per i dipendenti, per i terzi e per l'ambiente.
- Devono essere censiti e valutati tutti i rischi relativi alle sedi di lavoro, agli impianti, alle macchine, attrezzature, "agenti" pericolosi ecc.
- Devono essere elaborati i Piani di Emergenza ed assicurata la gestione dei medesimi nel tempo.
- Gli strumenti metodologici ed operativi utilizzati per effettuare l'analisi di valutazione dei rischi devono essere citati nella sezione "criteri".
- Devono essere stabiliti i "programmi" di adeguamento, stabiliti i "tempi" di realizzazione, stabilite, ove necessario, le disposizioni temporanee di sicurezza.

Sezione II: Processo organizzativo di realizzazione del Sistema di prevenzione.

Il Sistema di prevenzione dell'azienda prevede il seguente iter operativo basato su dieci fasi, che vanno realizzate la prima volta e poi tenute aggiornate "in progress":

1. Attuazione dei compiti "di iniziativa" del Datore di Lavoro:
 - nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico del Lavoro;
 - se la complessità dell'azienda lo richiede, delega del datore di lavoro verso un dirigente che assume il titolo di "Dirigente delegato" con l'incarico di attuare e gestire "in progress" gli adempimenti, delegabili, che la normativa attribuisce al Datore di lavoro;

- individuazione, nomina, formazione, ed addestramento degli addetti al servizio di primo soccorso, e degli addetti al servizio antincendio, evacuazione e gestione delle emergenze nei singoli luoghi di lavoro.
1. Elaborazione delle "anagrafiche" dei lavoratori, dei luoghi di lavoro, delle attrezzature, delle macchine, degli impianti, delle mansioni, dei processi di lavoro, degli "agenti" chimici, fisici e biologici pericolosi, dei "terzi" che operano nei luoghi di lavoro dell'azienda ecc.
 2. Raccolta e valutazione delle informazioni sul luogo di lavoro e, ove necessarie, verifiche tecniche e misure strumentali, tese al completamento del censimento dei pericoli e/o ad acquisire elementi utili per la valutazione del rischio.
 3. Predisposizione della "check list dei rischi" che evidenzia in termini di quesiti tutte le situazioni che possono verificarsi in ordine agli articoli delle leggi e dei decreti di cui al successivo punto 1 della Sezione III.
 4. Individuazione e valutazione dei rischi presenti all'interno dell'azienda.
 5. Individuazione delle misure di sicurezza e predisposizione delle "priorità" di intervento correttivo in funzione della valutazione di "magnitudo" del rischio.
 6. Predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi e del Piano di Sicurezza.
 7. Consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sul Documento di Valutazione dei Rischi e Piano di Sicurezza ed, in particolare, secondo i disposti normativi, su due elementi in esso contenuti: l'anagrafica dei Dispositivi di Protezione Individuale ed i Programmi di Informazione e Formazione dei lavoratori.
 8. Aggiornamento del documento di Valutazione dei Rischi e del Piano di Sicurezza in funzione dei suggerimenti ed osservazioni espressi dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, accolte dal Datore di Lavoro.
 9. Realizzazione degli interventi ed aggiornamento "in progress" del Documento di Valutazione dei Rischi e del Piano di Sicurezza, in funzione delle modificazioni intercorrenti nell'azienda, della segnalazione dei pericoli, di quanto viene segnalato e suggerito, nel corso della riunione periodica di prevenzione, dal Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, di quanto eventualmente dispongono le autorità pubbliche di controllo.

Sezione III: Riferimenti normativi per la valutazione dei rischi.

Di seguito vengono elencate le "fonti" alle quali occorre fare riferimento per adempiere agli obblighi previsti dalla Legge 18 febbraio 1998 n° 31, in modo particolare per la valutazione dei rischi e per le misure di sicurezza da adottare:

La fonte normativa.

Il "cosa fare" in termini di prevenzione dei rischi infortunistici e della salute nei luoghi e nei processi di lavoro, per quanto lasciato alla determinazione del datore di lavoro nel processo di "autocertificazione" stabilito dalla Legge 18 febbraio 1998 n° 31, non può essere casuale o arbitrario, ma deriva da una serie di "fonti di diritto" che hanno anche una relazione gerarchica e cronologica fra loro che ne determina l'efficacia di validità delle disposizioni da esse impartite.

Le leggi e i Decreti Reggenziali che contengono disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, in vigore alla data della pubblicazione del presente Decreto sono:

- Legge 22 dicembre 1955 n. 42 - Istituzione di un sistema obbligatorio di sicurezza sociale;

- Legge 17 febbraio 1961 n.7 - Legge per la tutela del lavoro e dei lavoratori;
- Legge 2 luglio 1969 n. 40 - Legge per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;
- Legge 2 luglio 1969 n. 41 - Legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e nelle costruzioni;
- Legge 11 febbraio 1983 n. 15 - Riforma del sistema pensionistico;
- Decreto n. 46 del 7 maggio 1984 - Norme di sicurezza per impianti alimentati a gas naturale da rete di distribuzione;
- Decreto n. 122 del 22 ottobre 1985 - Norme di sicurezza antincendio per l'edilizia ed impianti;
- Decreto n. 123 del 17 ottobre 1991 - Limiti massimi di accettabilità per fattori di rischio chimici e fisici negli ambienti di lavoro ed indici biologici di esposizione;
- Decreto n. 124 del 17 ottobre 1991 - Prevenzione infortuni;
- Decreto n. 125 del 17 ottobre 1991 - Protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
- Decreto n. 126 del 17 ottobre 1991 - Protezione sanitaria dei lavoratori dai rischi derivanti dai campi elettromagnetici;
- Legge 29 ottobre 1992 n. 85 - Disciplina dell'igiene della produzione, deposito, trasporto, vendita e somministrazione degli alimenti e bevande;
- Legge 30 marzo 1993 n. 53 - Norme di attuazione dell'accordo di rinnovo del contratto di lavoro nel pubblico impiego 91/93;
- Decreto n. 1 del 16 gennaio 1995 - Revisione della tabella delle malattie professionali;
- Legge 19 luglio 1995 n. 87 - Testo unico delle leggi urbanistiche ed edilizie;
- Decreto n. 108 del 26 settembre 1995 - Norme di attuazione della Legge 19 luglio 1995 n. 86 capo III (Tutela dell'ambiente naturale);
- Legge 18 febbraio 1998 n. 31 - Legge quadro in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- Decreto n. 68 del 19 maggio 1998- Sorveglianza sanitaria e medico del lavoro;
- Decreto n. 69 del 19 maggio 1998 - Pronto soccorso;
- Decreto n.26 del 17 febbraio 1999 - Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro;
- Decreto n. 89 del 30 luglio 1999 - Sorveglianza sanitaria;
- Decreto n. 94 del 17 settembre 1999 - Ratifica Decreto 30 luglio 1999 n. 87 "Informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori";
- Decreto n. 95 del 17 settembre 1999 - Ratifica Decreto 30 luglio 1999 n. 88 "Assunzione della responsabilità del servizio di Prevenzione e Protezione".

La fonte giurisprudenziale.

In tutti gli ordinamenti giuridici, la fonte di diritto normativa è completata dalla sua interpretazione ed applicazione alle fattispecie concrete, che crea una "casistica giurisprudenziale" di riferimento.

La fonte dottrinale.

Ove la "giurisprudenza" non sia ancora arrivata ad interpretare uno specifico caso, interviene l'interpretazione "dottrinale" elaborata dagli esperti, che ha un valore interpretativo della normativa di grado inferiore rispetto a quella giurisprudenziale ed unicamente rapportata all'autorevolezza della fonte dottrinale.

La fonte amministrativa.

Un'altra categoria di fonti di diritto, con una gerarchia giuridica necessariamente inferiore rispetto alla fonte di diritto "normativa" e della "giurisprudenza", illustrate nei punti precedenti, è rappresentata dagli "atti amministrativi", emessi, nella specifica materia della sicurezza ed igiene del lavoro, dalle varie autorità pubbliche competenti.

La fonte standard.

Nella gerarchia delle fonti di diritto da utilizzare nell'attività della valutazione dei rischi, seguono poi il gruppo di norme tecniche classificate come standard, come le norme UNI, CEI, EN, ASA, ISO ecc., e la certificazione di sicurezza CE. Tali fonti sono molto importanti per tre motivi:

- regolamentano in modo dettagliato aspetti che si ritiene inopportuno codificare con la legge;
- sono in grado per loro natura di evolvere secondo l'avanzamento della ricerca scientifica, nel campo dello sviluppo tecnologico e della sicurezza;
- si rivolgono "erga omnes" creando situazioni oggettive che non penalizzano o favoriscono nessuno.

La fonte di buona tecnica.

Seguono, nella gerarchia delle fonti di diritto, le norme di "buona tecnica" che derivano la loro validità ed autorevolezza dagli enti emittenti, ove questi sono specificatamente incaricati di svolgere quel ruolo, ovvero iniziative che si attivano in maniera libera, da parte di istituti universitari, associazioni scientifiche, fondazioni ecc. Queste fonti di diritto, spesso internazionali, sono importanti perché riguardano quegli aspetti di sicurezza e di igiene del lavoro, non necessariamente così consolidati da dare luogo alle emissioni di apposita normativa e/o di standard tecnici, ma che derivano comunque dall'individuazione di fenomeni presenti nella realtà.

Sezione IV: Linee guida tecniche, non esaustive, per organizzare ed effettuare la valutazione dei rischi.

1 - Le definizioni di base.

Per effettuare la valutazione dei rischi occorre identificare e codificare i luoghi di lavoro ed i lavoratori esposti, rilevarne la presenza di pericoli e rischi, la loro natura ed entità ed infine definirne le misure di sicurezza necessarie.

A tale scopo si fa riferimento ai concetti ed argomenti di seguito indicati:

- Concetti generali;
- Contesto di rischio;
- Anagrafiche;

- Piano di Sicurezza (PS).

1. - Concetti generali.

La definizione di "pericolo" e "rischio" di cui all'art. 3, lettere f), g) della Legge 18 febbraio 1998 n° 31 è la seguente:

"Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (ad. es. materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni.

Rischio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione, nonché dimensioni possibili del danno stesso."

2. - Contesto di rischio (CdR).

Il CdR viene definito come luogo fisico, dove possono essere presenti i lavoratori, i terzi, le attrezzature, le macchine e gli impianti necessari all'attività dell'azienda, sul quale il Datore di Lavoro, o eventuale soggetto delegato, ha potere decisionale e pertanto responsabilità ai fini della sicurezza, salute ed impatto ambientale.

3. - Anagrafiche.

Le "anagrafiche" dei luoghi di lavoro, delle strutture, degli impianti delle attrezzature, delle macchine, delle sostanze pericolose, dei lavoratori e di ogni altro elemento che possa costituire presenza di rischio, sono fattori indispensabili per la valutazione dei rischi. Tali "anagrafiche" devono contenere tutti i dati informativi in modo esaustivo, come indicato dallo schema riportato nel successivo allegato III al presente Decreto Reggenziale ed essere costantemente aggiornate nel tempo.

4. - Piano di Sicurezza (PS).

Il PS è l'insieme di tutte le misure di sicurezza individuate per l'eliminazione o la riduzione dei rischi presenti nel luogo di lavoro. In esso devono essere indicati tempi e modalità di gestione della prevenzione. Il PS deve essere costantemente aggiornato nel tempo.

1. - La classificazione dei pericoli.

La valutazione dei "rischi" deve fare riferimento alla classificazione dei "pericoli" per verificarne la loro esistenza in ciascun CdR. I "pericoli" sono codificati e classificati secondo il seguente schema:

- Pericoli per la sicurezza.
- Pericoli per la salute.
- Pericoli organizzativi e gestionali.
- Pericoli derivanti dall'impatto ambientale.

1. - Pericoli per la sicurezza.

Nel dettaglio la "categoria" riguardante la sicurezza dei lavoratori deve essere articolata nelle seguenti classi:

1. Aree di transito

- Spazi di lavoro
- Scale
- Macchine
- Attrezzi manuali
- Manipolazione manuale di oggetti
- Immagazzinamento di oggetti
- Impianti elettrici
- Apparecchi a pressione
- Reti e apparecchi distribuzione gas
- Apparecchi di sollevamento
- Mezzi di trasporto
- Incendio ed esplosione
- Agenti esplosivi
- Agenti chimici

1. - Pericoli per la salute.

Nel dettaglio la "categoria" riguardante la salute dei lavoratori deve essere articolata nelle seguenti classi:

1. Esposizione ad agenti chimici

- Esposizione ad agenti cancerogeni
- Esposizione ad agenti biologici
- Ventilazione industriale
- Climatizzazione locali di lavoro
- Esposizione al rumore
- Esposizione a vibrazioni
- Microclima termico
- Esposizione a radiazioni ionizzanti
- Esposizione a radiazioni non ionizzanti
- Illuminazione
- Carico di lavoro fisico
- Carico di lavoro mentale
- Lavoro ai videoterminali

1. - Pericoli organizzativi e gestionali.

Nel dettaglio la "categoria" riguardante i pericoli derivanti dagli aspetti organizzativi e gestionali delle attività a rischio deve essere articolata nelle seguenti classi:

1. Organizzazione del lavoro

- Compiti, funzioni e responsabilità
- Analisi, pianificazione e controllo
- Formazione
- Informazione
- Partecipazione
- Norme e procedimenti di lavoro
- Manutenzione
- Dispositivi di protezione individuale
- Emergenza, pronto soccorso
- Sorveglianza sanitaria

1. - Pericoli derivanti dall'impatto ambientale.

Nel dettaglio la "categoria" riguardante i pericoli infortunistici e della salute derivanti dall'impatto ambientale dell'attività dell'azienda deve essere articolata nelle seguenti classi:

1. Inquinamento dell'aria

- Inquinamento dell'acqua
- Inquinamento del terreno e rifiuti
- Inquinamenti diversi.

3 - Criteri tecnici per effettuare la valutazione dei rischi.

La valutazione dei rischi deve utilizzare specifici indici di misura della "magnitudo" esclusivamente per i pericoli che possono fare nascere infortuni, e/o malattie professionali.

Il metodo per la valutazione del rischio è basato sull'elencazione dei fattori di rischio potenziali (es. rumore, macchine, sostanze pericolose, etc.), ciascuno dei quali viene analizzato attraverso una specifica lista di controllo (check list), che passa in rassegna le questioni più importanti concernenti quel particolare aspetto della sicurezza, mediante una serie di domande con risposta Si/No.

Le liste di controllo si intendono applicate a ciascuna delle aree in cui si è ritenuto di suddividere l'Azienda (capannoni, gruppi di postazioni, postazioni singole).

La raccolta delle risposte affermative o negative alle domande permette di formulare un giudizio, articolato per categorie di gravità ed urgenza, sul rischio presente in ciascuna area.

Operativamente si agisce secondo i seguenti punti:

1. Identificazione dei luoghi di lavoro, intesi come reparti o linee operative ed i relativi singoli posti di lavoro o postazioni.
2. Identificazione dei rischi presenti in ogni posto di lavoro attraverso la lista dei fattori di rischio che consente di determinare quali di essi risultano applicabili a ciascuna delle aree individuate.
3. Individuazione di soggetti esposti direttamente (i lavoratori coinvolti) o indirettamente (personale della manutenzione interna o di imprese esterne, visitatori etc.).
4. Stima del rischio identificato ed effettivamente presente

Il giudizio di valutazione del rischio si esprime in base al criterio dato dalla funzione:

$$R(\text{rischio}) = D(\text{danno}) \times P(\text{probabilità});$$

A tale scopo vengono utilizzate le seguenti tabelle di valutazione:

VALORE	LIVELLO	CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA' "P"
4	Altamente probabile	• Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato. • Si sono già verificati danni per la stessa mancanza in azienda o in aziende simili. • Il verificarsi del danno conseguente la mancanza non susciterebbe alcun stupore in azienda.
3	Probabile	• La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. • E' noto qualche episodio in cui la mancanza ha fatto seguito il danno. • Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.
2	Poco Probabile	• La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. • Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. • Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
1	Improbabile	• La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. • Non sono noti episodi già verificatisi. • Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

VALORE	LIVELLO	CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DANNO "D"
4	Gravissimo	• Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. • Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3	Grave	• Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. • Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
2	Medio	• Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. • Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	Lieve	• Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. • Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

P					
			12	16	
4	4	8			
3	3	6	9	12	
2	2	4	6	8	
1	1	2	3	4	

		2	3	3	D
	1				

$$R=D \times P$$

Sezione V: Linee guida generali, non esaustive, per stabilire i sistemi di prevenzione da adottare.

In funzione della valutazione dei rischi, i possibili sistemi di prevenzione che il datore di lavoro è tenuto a realizzare sono elencati di seguito.

- a. Sistema di organizzazione della prevenzione.

E' il sistema delle deleghe/responsabilità che il datore di lavoro può utilizzare per gestire eventuali realtà complesse ed articolate, magari anche distribuite sul territorio, per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione.

- b. Sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione.

Riguarda non solo l'organizzazione del servizio in senso stretto ma deve tendere in modo particolare alla concertazione sul da farsi da parte del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico del lavoro e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

- c. Sistema di valutazione dei rischi.

La valutazione dei rischi deve essere concepita come attività in continua evoluzione, sia per il modificarsi e l'evolversi dell'azienda, sia per gli aggiornamenti normativi e tecnici in materia.

- d. Sistema della segnalazione dei pericoli.

Al fine di ottemperare agli obblighi sanciti dalla Legge 18 febbraio 1998 n° 31 e consentire una più efficace valutazione dei rischi, i lavoratori sono tenuti a segnalare eventuali pericoli riscontrati sul luogo di lavoro.

- e. Sistema di gestione dei cantieri temporanei o mobili.

Ferma restando la specifica valutazione dei rischi in ordine all'apposito Decreto Reggenziale, si fa riferimento alle tre possibili seguenti situazioni:

- cantieri per nuove realizzazioni;
- cantieri di ristrutturazione in ambienti di lavoro nei quali insiste la normale attività lavorativa;
- cantieri per manutenzioni straordinarie.

Per tutte queste situazioni è responsabilità del datore di lavoro stabilire le "regole" di prevenzione che il committente dell'azienda deve rispettare. Nelle ultime due fattispecie, invece, la responsabilità del datore di lavoro è diretta nel valutare il rischio che deriva dall'eventuale interferenza fra attività di cantiere e attività lavorativa corrente e prevederne le contromisure di prevenzione.

- a. Sistema di gestione delle prescrizioni/raccomandazioni.

Il Piano di Sicurezza ovvero le misure di sicurezza da adottare è lo strumento operativo di gestione delle prescrizioni/raccomandazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi.

- b. Sistema di formazione/informazione/addestramento.

Tale obbligo legislativo deve essere svolto nei confronti dei lavoratori secondo le modalità, i tempi ed i contenuti stabiliti dalla Legge 18 febbraio 1998 n° 31, dal Decreto Reggenziale 94/1999 e dal conseguente piano di informazione/formazione/addestramento.

- c. Sistema di gestione della prevenzione per la salute.

Comprende sia la sorveglianza sanitaria, sia i monitoraggi ambientali strumentali secondo esigenze già definite in precedenza.

- d. Sistema di gestione dell'innovazione.

Nelle fasi di acquisti di impianti, macchine, attrezzature, agenti pericolosi, nelle nuove progettazioni, realizzazioni, ristrutturazioni, nella gestione del turnover dei lavoratori vanno ricercati preventivamente gli eventuali rischi ed approntate le necessarie misure di sicurezza.

- e. Sistema di gestione dei terzi.

Nel caso in cui un lavoratore terzo fornisca prestazioni o servizi, sia continuativi che occasionali, ad una azienda, il datore di lavoro della medesima è tenuto a verificare preventivamente che il lavoratore abbia adempiuto agli obblighi sulla sicurezza e a fare in modo che siano messe in atto le necessarie procedure reciproche d'informazione sui rischi presenti.

f. Sistema di gestione delle manutenzioni preventive e cicliche.

Le strutture immobili, gli impianti, le macchine, le attrezzature, ecc. danno luogo nel tempo all'insorgere di rischi attribuibili ad usura, malfunzionamento e guasti, pertanto è necessario programmare manutenzioni preventive cicliche che eliminino o riducano la probabilità di un evento infortunistico.

g. Sistema di gestione dell'impatto ambientale.

L'impatto ambientale derivante dall'attività dell'azienda può produrre rischi infortunistici o per la salute sia a danno dei lavoratori dell'azienda sia a danno dei terzi. Tale sistema di prevenzione deve quindi valutare questi rischi e adottare le contromisure di prevenzione.

h. Sistema di gestione dei piani di emergenza.

Situazioni di emergenza si possono generare sia a causa dei processi lavorativi ed assetti dei luoghi di lavoro dell'azienda, sia per cause esterne. Il sistema in oggetto è quindi deputato a valutare tali eventualità ed a provvedere, organizzando il primo soccorso, la lotta all'incendio, l'evacuazione del luogo di lavoro.

i. Sistema dei controlli.

Evidentemente non è sufficiente progettare e realizzare i diversi sistemi di prevenzione, ma occorre garantire che essi siano adeguati, efficienti e che mantengano queste caratteristiche nel tempo. Il sistema dei controlli è deputato a questo scopo.

Tali sistemi non si esauriscono in se stessi, ma devono essere fra loro collegati ed opportunamente integrati in un disegno unico.

Allegato III

Il Documento di Valutazione dei Rischi e Piano di Sicurezza deve avere la seguente struttura:

		Capitolo
		Indice generale del documento

1		Generalità dell'impresa
	1	Anagrafica sintetica del CdR (ragione sociale, sede legale, indirizzo, COE, datore di lavoro, eventuale dirigente delegato, RSPP, Medico del Lavoro, RLS, Addetti Primo Soccorso, Addetti Antincendio ed Evacuazione, eventuali dirigenti o preposti al CdR).
	2	Anagrafica dei dipendenti (Cognome, Nome, codice ISS).
	3	Anagrafica delle mansioni e dei processi di lavoro.
	4	Anagrafica dell'edificio.
	5	Anagrafica degli impianti generali (elettrico, riscaldamento, idrico-sanitario, aria condizionata, antincendio, sistemi di allarme, ecc.).
	6	Anagrafica degli impianti produttivi.
	7	Anagrafica delle macchine, attrezzature ed automezzi.
	8	Anagrafica degli agenti pericolosi in uso.
	9	Anagrafica dei "terzi" (ragione sociale, incarico assegnato, permessi di lavoro, ecc.
	10	Anagrafica dei documenti legali di licenza, autorizzazione, collaudo, ecc., in relazione all'uso dei locali, di impianti, macchine, ecc., e loro scadenza.
	11	Planimetria con lay-out dei luoghi di lavoro.
	12	Anagrafica dell'impatto ambientale (delibere di autorizzazione allo scarico dei reflui, rifiuti solidi ed emissioni in atmosfera).
2		Valutazione dei rischi
	1	Criteri per effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il Piano di Sicurezza.
	2	Individuazione dei pericoli e dei rischi attraverso apposita check list, redatta sulla base delle leggi, dei Decreti Reggenziali e delle fonti di cui all'allegato II, sezione III del presente Decreto.
	3	Valutazione dei rischi per la sicurezza.
	4	Valutazione dei rischi per la salute.
	5	Valutazione dei rischi organizzativi e gestionali.
	6	Valutazione dei rischi derivanti dall'impatto ambientale.
3		Misure di prevenzione
	1	Misure da adottare per i rischi per la sicurezza.
	2	Misure da adottare per i rischi per la salute.
	3	Misure da adottare per i rischi organizzativi e gestionali.
	4	Misure da adottare per i rischi derivanti dall'impatto ambientale.
	5	Anagrafica dei dispositivi di protezione individuale.
4		Pianificazione degli interventi
	1	Piano di Sicurezza.

	2	Piano di sviluppo dei sistemi di prevenzione.
5		Allegati
	1	Calcolo del carico d'incendio e relazione tecnica alla base della organizzazione del piano di emergenza per i siti complessi.
	2	Piano di evacuazione ed emergenza.
	3	Eventuali relazioni di misure strumentali.
	4	Verbali di nomina.
	5	Verbali delle riunioni periodiche.
	6	Schede di sicurezza dei prodotti utilizzati in azienda.
	7	Eventuali manuali d'uso e manutenzione degli impianti e delle macchine.
	8	Protocollo sanitario e certificati di idoneità.